



CONVENZIONE QUADRO PER COLLABORAZIONI IN ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO, PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI PER ATTIVITA' FORMATIVE

TRA

Università di Foggia, con sede legale in Via Antonio Gramsci, 89/91 – 71122 Foggia, C.F. 94045260711, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a ***** e domiciliata per la carica presso la sede dell'Università di Foggia

E

L'Azienda Usl della Romagna con sede legale in Ravenna, Via De Gasperi n.8 – 48121 Ravenna, C.F e P.IVA 02483810392, rappresentata dal Direttore dell'U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, Dott.ssa Orietta Versari, nata a *****, nominato con deliberazione n. 66 del 24/02/2022 (soggetto ospitante)

PREMESSO

- che l'Università di Foggia promuove e sostiene le attività di tirocinio curriculare a favore di studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, master, dei corsi di laurea e di laurea magistrale, in conformità all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del successivo Decreto interministeriale del 25 marzo 1998 n. 142;

- che le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", adottate con l'Accordo n. 86 del 25 maggio 2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, forniscono una disciplina dei tirocini formativi e di orientamento stabilendo altresì che i tirocini curricolari non rientrano tra le materie oggetto delle suddette Linee guida;

- che l'art. 1, comma 720, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), prevede che il tirocinio curriculare è "funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto";

- che, a differenza dei tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani che hanno già conseguito un titolo di studio, i tirocini curricolari fanno parte del *cursus studiorum* degli studenti universitari;

- che l'Università di Foggia promuove i tirocini curricolari come momento di alternanza tra il mondo dello studio e quello del lavoro, finalizzati alla formazione e all'orientamento, per favorire le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

- che il tirocinio curriculare è l'attività formativa svolta in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto. Il tirocinio è svolto durante il percorso di studi prima del conseguimento del titolo, è utile al processo di apprendimento e di formazione e non è direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo. I programmi di tirocinio curriculare concordati da entrambe le parti hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente;

- che, ai sensi dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, le Università possono attivare corsi di perfezionamento, nonché, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, corsi di perfezionamento, scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master di primo e di secondo livello, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo;

- che l'Università di Foggia ha recepito sia la normativa nazionale su quanto disposto in materia di tirocini curricolari emanando un Regolamento interno che disciplina lo svolgimento dei predetti tirocini;

- che il tirocinio curriculare si configura come completamento del percorso formativo ed i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze nel mondo del lavoro;

- che il tirocinio curriculare deve essere utilizzato per tipologie di attività conformi a quanto previsto dalle figure professionali cui il corso di laurea o di laurea magistrale prevede. In particolare, il tirocinio deve offrire allo studente la possibilità di acquisire specifiche competenze tecnico-professionali che vanno in tal modo a integrare le conoscenze teoriche acquisite in ambito universitario;
- che i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- che il Soggetto Ente/Azienda ospitante dà atto di essere in regola con la vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di diritto al lavoro dei disabili ex L. 68/1999 e s.m.i;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – DISPOSIZIONI INIZIALI

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 – OGGETTO

1. Nel rispetto delle normative citate in premessa, l'Ausl della Romagna si impegna a:
 - accogliere, presso le proprie strutture (in base alle disposizioni del soggetto promotore), studenti, corsisti di corsi di alta formazione o di perfezionamento, in attività di:
 - tirocinio di formazione ed orientamento curriculare
 - attività di raccolta dati per tesi di laurea
2. L'avvio del/i percorso/i di tirocinio avverrà su richiesta del soggetto promotore o del Soggetto Azienda/Ente Ospitante, fermo restando la disponibilità e compatibilità alle esigenze da questi ultimi manifestate.
3. Il numero di tirocini contemporaneamente attivabili, in ragione della natura giuridica (pubblica o privata) del Soggetto Azienda/Ente Ospitante, firmatario della presente convenzione, è da intendersi proporzionato alle dimensioni del Soggetto Azienda/Ente Ospitante ed al numero dei dipendenti a tempo indeterminato che vi prestano lavoro, nel rispetto dei disposti normativi nazionali e/o regionali.
4. Il tirocinio, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né di collaborazione professionale ad alcun titolo. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e contrattuali (contrattazione collettiva) inerenti la disciplina dei rapporti di lavoro subordinati.

Art. 3 – PROGETTO FORMATIVO

Il Soggetto Promotore si impegna a garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività di tirocinio. Per ciascun tirocinante, prima dell'avvio del tirocinio, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento condiviso tra il tutor aziendale e il tutor universitario. Il *progetto formativo* è da intendersi parte integrante della presente Convenzione e dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

1. il nominativo del tirocinante;
2. i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
3. obiettivi, competenze da acquisire e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso le strutture del Soggetto Azienda/Ente Ospitante;
4. la sede presso cui si svolge il tirocinio o articolazioni organizzative/territoriali del Soggetto Azienda/Ente Ospitante;
5. la durata del tirocinio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento;
6. le modalità di verifica del tirocinio;
7. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 4 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

L'Università di Foggia, soggetto promotore, garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative definite nel progetto formativo individuale deve:

- favorire l'esperienza di tirocinio supportando il Soggetto Azienda/Ente Ospitante nella predisposizione del progetto formativo e nella gestione delle procedure informatico-amministrative propedeutiche all'avvio del tirocinio;
- designare un tutor, in qualità di responsabile dei contenuti didattico – formativi del tirocinio, con il compito di assistere e supportare il tirocinante e controfirmare (anche digitalmente) i documenti previsti dal Regolamento dei tirocini curricolari;

- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere predisponendo strumenti di verifica dell'apprendimento in itinere e finale in raccordo con il tutor del Soggetto Azienda/Ente Ospitante;

Art. 5 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO AZIENDA/ENTE OSPITANTE

Il Soggetto Azienda/Ente Ospitante:

- designa il tutor responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio nel rispetto delle normative vigenti, individuandolo tra i lavoratori alle proprie dipendenze e che sia in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione;
- assicura al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, e garantisce ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- collabora con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio, garantendo al tirocinante l'accesso a tutte le conoscenze e le abilità necessarie all'acquisizione delle competenze previste nel progetto formativo;
- comunica in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Azienda/Ente Ospitante segnala l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore;
- valuta l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell'attestazione finale a cura del soggetto promotore anche tramite l'utilizzo di procedure informatiche dedicate;

Art. 6 – GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ogni tirocinante è assicurato dal Soggetto promotore:

- presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo.

Art. 7 – DURATA DEL TIROCINIO

- La durata di ogni singolo tirocinio dev'essere commisurata al numero di crediti formativi universitari (cfu) previsti dal piano di studio e comunque non superiore a mesi 12, ovvero 24 mesi in caso di soggetti disabili.
- È consentita, per giustificati motivi, la sospensione o la interruzione del tirocinio su richiesta del tirocinante o del tutor aziendale, previa informativa al tutor universitario.
- In ogni caso dal computo della durata complessiva del tirocinio sono esclusi periodi di astensione obbligatoria per maternità e i periodi di malattia o di grave impedimento – documentati dal tirocinante – che hanno reso impossibile lo svolgimento dello stesso.

ART. 8 – CREDITI FORMATIVI

Le attività svolte nel corso dei tirocini curriculari hanno valore di credito formativo universitario previsto dai relativi piani didattici. La durata in ore di un credito formativo universitario è pari a 25.

ART. 9 – RACCOLTA DATI, TESI DI LAUREA, TESI DI DOTTORATO DI RICERCA E ATTIVITA' DI RICERCA.

L'Università e il Soggetto Azienda/Ente Ospitante, ai fini della realizzazione di tesi di laurea, si impegnano, altresì, ad una proficua collaborazione, nel rispetto delle proprie funzioni, per l'utilizzo di attrezzature e servizi logistici.

La divulgazione dei dati delle eventuali ricerche condotte in collaborazione sarà concordata tra le Parti e in ogni caso nel rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati personali.

Art. 10 – SOTTOSCRIZIONE

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131 del 26.04.1986, con oneri a carico della parte richiedente.

La presente Convenzione è redatta e sottoscritta in un unico originale, in forma digitale nei casi previsti dalla legge vigente in materia e può essere elaborata mediante l'utilizzo di procedure informatiche dedicate.

ART. 11 IMPOSTA DI BOLLO

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo secondo la normativa vigente ed è a carico del soggetto promotore.

Art. 12 – CONTROVERSIE

Le parti, con riferimento alla Convenzione, convengono che qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito all'interpretazione, esecuzione o validità della presente, sarà devoluta alla competenza di un collegio arbitrale.

Art. 13 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata di anni **tre**, fatti comunque salvi gli effetti degli accordi applicativi eventualmente stipulati in corso di vigenza del presente accordo e si potrà rinnovare, entro 3 mesi dalla scadenza, tramite scambio di note tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e garantendo, in ogni caso, il termine dei tirocini in corso.
2. La presente Convenzione conserva i suoi effetti per la durata dei tirocini che sono stati avviati in riferimento alla stessa, anche in caso di proroga.

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali rilevanti per la corretta gestione del trattamento e, nello specifico, il Regolamento Europeo n. 2016/679 ("GDPR") e il D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") novellato dal D. Lgs. 101/2018 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679"), unitamente ai Provvedimenti dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Ai fini della stipula e dell'esecuzione della presente Convenzione ciascuna Parte agirà in qualità di Titolare autonomo del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR. L'Università fornirà al tirocinante l'informativa denominata "Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") per il trattamento dei dati personali dei soggetti che intendono attivare e svolgere tirocini curriculari od extracurriculari presso l'Università o presso enti pubblici/aziende ospitanti". In particolare su esplicita richiesta del tirocinante, i dati personali dello stesso sono comunicati dall'Università al soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 96 D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Il soggetto ospitante tratterà i suddetti dati personali esclusivamente per le finalità di tirocinio previste nella presente Convenzione quadro. Seguono i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD):

- il Rappresentante Legale dell'Università di Foggia è il Rettore pro tempore;
- Il Responsabile della Protezione Dati Personali è domiciliato presso la sede dell'Università di Foggia e raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@unifg.it – PEC: rpd@cert.unifg.it.
- Il titolare del Trattamento dei Dati per l'Ausl della Romagna è il Direttore Generale Dott. Tiziano Carradori;
- Il Responsabile della Protezione Dati Personali è domiciliato presso la sede dell'Ausl della Romagna e raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@auslromagna.it

ART. 15 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

Le Parti potranno dare evidenza dell'esistenza della presente convenzione su tutti i documenti e il materiale informativo e/o divulgativo attinenti all'oggetto della medesima.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

UNIVERSITA' DI FOGGIA

AUSL DELLA ROMAGNA

IL RETTORE
Prof. Lorenzo Lo Muzio

IL DIRETTORE DELL'U.O. GESTIONE
GIURIDICA RISORSE UMANE
Dott.ssa Orietta Versari

.....

.....